



**ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA  
SICUREZZA DEL LAVORO**

*DIPARTIMENTO OMOLOGAZIONE E CERTIFICAZIONE*

00184 Roma ...

Via Urbana 167

DOM / DIR

Prot. A00-09/0001673

del 27/4/2007

Ai Direttori dei Dipartimenti Centrali

Ai Direttori dei Dipartimenti territoriali

LORO SEDI

**LETTERA CIRCOLARE**

**Oggetto:** Procedura per la valutazione e la accettazione di recipienti per liquidi e tubazioni già in esercizio alla data del 12/2/2005, commercializzati prima del 30/5/02 e non certificati PED, in accordo all'art. 16 del D.M. 329/04.

La presente Circolare, nelle more della emanazione di Specifiche tecniche (di cui all'art. 3 del D.M. 329/04) relative all'argomento in oggetto da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico, precisa e descrive la procedura tecnica che deve essere adottata dai Dipartimenti Territoriali dell'IspeSl per l'applicazione dell'art. 16 del Decreto Ministeriale n° 329/04.

Al comma 2 dell'art. 16 è precisato che:

La denuncia dell'Utilizzatore all'ISPEL deve contenere:

- a) una descrizione sintetica del recipiente o della tubazione (impianto, identificazione, condizioni di esercizio, fluido, dimensioni, accessori di sicurezza)
- b) la classificazione della attrezzatura secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000
- c) una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza della attrezzatura.

A seguito di tale denuncia e della valutazione positiva sulla documentazione allegata, l'IspeSl effettuerà presso l'Utilizzatore un intervento di verifica ed accertamenti su quanto dichiarato e documentato.

***Campo di applicazione.***

L'Utilizzatore deve denunciare all'ISPEL entro l'11 febbraio 2009 i recipienti per liquidi e le tubazioni già in esercizio al 12/2/2005, commercializzati prima del 30/5/02 e non certificati secondo PED che, esclusi dalla previgente normativa nazionale, hanno caratteristiche tecniche tali da renderli oggetto di riqualificazione periodica in accordo alle Tabelle Allegato A ed Allegato B del D.M. 329/04.

Sono comunque escluse dalla presente procedura tutte le suddette attrezzature già escluse dal D.M. 329/04 ai sensi dell'art. 2.

A titolo esemplificativo, e certamente non esaustivo, verrà redatta una linea guida IspeSl contenente un elenco di attrezzature oggetto della presente circolare, rientranti o meno nell'art. 16 del D.M. 329/04. Tale elenco sarà suscettibile di aggiornamento in funzione delle realtà presenti sul territorio che potranno essere segnalate dai Dipartimenti Territoriali.

Oggetto di una denuncia può essere la singola attrezzatura o un gruppo di attrezzature omogenee.

***Compiti dell'Utilizzatore.***

La denuncia da presentare all'ISPEL deve contenere quanto prescritto ai punti *a), b) e c)* del comma 2 dell'art. 16, in particolare:

a) *una descrizione sintetica della tubazione o del recipiente:*

- impianto: P&I della tubazione inserita in un impianto. Per procedere all'identificazione della tubazione occorre fornire uno schema dell'impianto in cui è inserita la tubazione stessa.
- identificazione (anche mediante P&I): n. di fabbrica o n. identificativo, Scheda tecnica o sketch costruttivo contenente informazioni su materiali, dimensioni, lunghezza e sviluppo della tubazione con inizio e fine, saldature, ecc.; a discrezione dell'Utilizzatore e per meglio caratterizzare la attrezzatura, può essere allegata ulteriore documentazione (disegno costruttivo della tubazione, specifica di linea originaria, ecc.).
- condizioni di esercizio: pressione, temperature, carichi localizzati, creep, fatica, ancoraggi,
- fluido, dimensioni, accessori di sicurezza, ulteriori accessori, membrature, ecc.;

Il recipiente per liquido oggetto di denuncia è da considerarsi come un recipiente a pressione a tutti gli effetti, e si estende fino ai punti di collegamento (saldato o flangiato) con altre attrezzature.

Di esso è necessario fornire il disegno costruttivo e, se noto, il nome del fabbricante, oltre alla ulteriore documentazione citata.

La tubazione oggetto di denuncia va intesa come quella definita nella Direttiva PED.

In particolare:

- Per tubazione si intende un'attrezzatura destinata al trasporto di un fluido quando collega varie attrezzature a pressione di un impianto. Essa è costituita da tanti componenti (tubi, riduzioni, Tee, curve, flange, raccordi, attacchi di carica, ecc.). Una valvola di intercettazione o altri accessori a pressione (es.: contatore, scaricatore di condensa, giunto di dilatazione, ecc.) non sono componenti di una tubazione (rif. Linea-guida europea 2/31); anche se nella denuncia della tubazione gli accessori a pressione possono essere indicati per completezza di documentazione, essi comunque non formano oggetto di tale procedura di valutazione ed accettazione. Gli accessori a pressione esistenti in esercizio e non certificati CE possono continuare ad essere eserciti sotto la responsabilità dell'Utilizzatore (rif. Linea-guida WGP 1/9).

- In linea con la Direttiva PED, tutte le tubazioni oggetto della suddetta procedura e facenti parte di un unico impianto e/o di una unica linea (= di una installazione industriale) possono riportare complessivamente un unico numero di fabbrica (= una unica marcatura), purché la documentazione di accompagnamento fornita dall'Utilizzatore (che deve riguardare tutte le tubazioni citate) definisca con chiarezza il confine della installazione (rif. Linea-Guida europea 9/8).

- Se più attrezzature (in particolare tubazioni) da denunciare fanno parte di una o più linee di impianto o di P&I, sono valutate da una documentazione tecnica, comune a tutte, che può essere presentata in unica copia, e sono soggette alle stesse condizioni di esercizio, allora è possibile denunciare con una sola dichiarazione questo gruppo di attrezzature, mentre le singole attrezzature possono essere riportate in un elenco tabellare allegato in cui sono evidenziati per ciascuna: il numero di fabbrica o identificativo, la scheda costruttiva con il materiale, le dimensioni e gli spessori attuali, il riferimento alla documentazione di verifica della stabilità, ai documenti sui controlli non distruttivi effettuati, alla documentazione che ne comprova la efficienza di esercizio, ecc.

- Una tubazione dovrà essere dotata di flange terminali in numero sufficiente affinché la tubazione stessa sia intercettabile o comunque definibile; per tubazioni con connessioni terminali a saldare su recipienti (o su altre tubazioni) tali saldature costituiranno il limite fisico della tubazione stessa.

- Nella descrizione dell'attrezzatura devono essere sempre indicati i dispositivi di controllo e di sicurezza posti a protezione dell'attrezzatura, anche se non direttamente applicati su di essa, ma destinati a proteggere l'impianto.

b) *la classificazione della attrezzatura secondo i fluidi e le categorie della Direttiva PED.*

La classificazione va fatta tenendo conto del fluido contenuto, della capacità del recipiente o del diametro del tratto di tubazione con il diametro maggiore. Allorché un'attrezzatura contenga più fluidi (ad esempio, nelle diverse fasi in cui si svolge l'esercizio), deve essere classificata in base al

fluido che comporta la categoria più elevata. La determinazione della classificazione dei fluidi e della categoria dell'attrezzatura va effettuata dall'Utilizzatore su sua responsabilità.

*c) una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza della attrezzatura:*

L'Utilizzatore deve effettuare un'attenta analisi delle condizioni dell'attrezzatura all'atto della sua denuncia, per accertarsi dell'effettivo esercizio in sicurezza della stessa.

L'Utilizzatore deve presentare un elaborato tecnico che accerti e dimostri la stabilità della attrezzatura alle attuali condizioni di esercizio (utilizzando le reali dimensioni e le caratteristiche tecniche dei materiali della attrezzatura ed indicando anche l'eventuale sovrappessore di corrosione residuo), tenendo presente anche i carichi localizzati e condizioni di fatica, di creep, di ancoraggi, ecc, qualora presenti.

L'accertamento della stabilità di una linea di tubazioni può essere dimostrato anche riferendosi soltanto al "Rating" della linea (es.: API 510, ANSI B 31.3, UNI, ecc.) qualora esistente e sufficiente per tutte le sollecitazioni da prendere in considerazione.

Per quanto riguarda la temperatura minima ammissibile, salvo motivi di processo, questa deve tener conto anche della temperatura minima ambientale del sito. Tale elaborato deve essere basato su norme di progettazione e costruzione di attrezzature a pressione scelte dall'Utilizzatore a suo giudizio e sua responsabilità.

L'Utilizzatore deve anche illustrare i criteri scelti per eventuali controlli periodicamente effettuati durante l'esercizio dell'attrezzatura; in particolare i controlli di esercizio devono fare riferimento sia alle condizioni normali che a quelle anomale e di emergenza.

L'Utilizzatore deve anche esaminare ed evidenziare possibili meccanismi di danneggiamento in atto sulla attrezzatura (corrosioni, vibrazioni, fatica, creep, carichi localizzati variabili, ecc.) e, in conseguenza dei risultati di opportuni accertamenti determinati a sua scelta (es. controlli non distruttivi, controlli periodici oppure controlli e verifiche *ad hoc* già effettuate, pregresse esperienze documentate, esami a campione, utilizzo delle norme sulle tubazioni (es. API 510, API 570, ecc.) esprimere una valutazione dell'attuale stato di conservazione ed efficienza (intesa come idoneità all'ulteriore esercizio) della attrezzatura.

Non è obbligatorio, per le attrezzature soggette ai meccanismi di danneggiamento sopra citati, applicare le eventuali Circolari Ispesl a riguardo.

Nel caso in cui una attrezzatura risulta già assoggettata periodicamente ad un piano di controlli ed ispezioni (secondo quanto previsto da una Norma tecnica specifica oppure da Procedure interne di controllo), è possibile utilizzare l'esito delle ultime verifiche effettuate per ricavarne una valutazione sul suo stato di conservazione ed efficienza; è necessario però che i risultati di tali verifiche diano la garanzia per l'intervallo temporale previsto dalla frequenza dei controlli prescritta dallo standard tecnico utilizzato.

In tutti i casi l'Utilizzatore deve comunque accertarsi e dichiarare che lo stato di conservazione dell'attrezzatura non pregiudica l'esercizio in sicurezza della stessa per il periodo di tempo intercorrente fino alla successiva riqualificazione periodica.

L'Utilizzatore può anche fissare periodi più brevi di quelli riportati nelle Tabelle Allegato A e Allegato B del D.M. 329/04 per le sue attrezzature se dalle sue analisi ricava e ritiene che i meccanismi di danneggiamento attuali sulle membrature e i sistemi di controllo da lui applicati non ne garantiscono l'esercizio in sicurezza per l'intero intervallo prefissato fra due verifiche di riqualificazione periodica.

*La documentazione necessaria da allegare alla denuncia all'Ispesl può essere inoltrata anche su supporto informatico (CD-ROM), rispettando quanto contenuto nella Circolare Ispesl "Archiviazione elettronica di documentazione tecnica PED".*

## ***Compiti dell'ISPESL***

Il Dipartimento territoriale competente per luogo di installazione, al momento della registrazione della denuncia, assegna un numero di protocollo alla pratica ed un numero di

matricola Ispesl (con codice 8 per addebiti a tempo) ad ogni attrezzatura contenuta in una denuncia, ed emette un bollettino di c.c.p. con la causale opportuna, addebitando per l'esame della singola denuncia e la valutazione della documentazione presentata un addebito a tempo (presumibilmente da impiegare, salvo conguaglio), con un minimo di due ore, secondo le tariffe vigenti.

Il tecnico ISPESL a cui viene assegnata la pratica deve verificare la completezza e la congruenza delle informazioni tecniche fornite, ai fini di una corretta ed esaustiva comprensione della documentazione, e deve controllare la corretta categorizzazione della attrezzatura dichiarata.

In particolare, occorre verificare che:

- la descrizione dell'attrezzatura (o delle attrezzature) sia completa e la valutazione delle condizioni di stabilità e di efficienza (intesa come idoneità all'ulteriore esercizio) sia esaustiva,
- i dispositivi posti a protezione dell'attrezzatura (o delle attrezzature) siano congruenti con le condizioni di esercizio dichiarate,
- lo stato di conservazione rilevato dell'attrezzatura (o delle attrezzature) sia tale da garantirne l'ulteriore esercizio in sicurezza per il periodo di tempo fino alla successiva verifica di riqualificazione periodica, oppure per un periodo più breve su decisione dell'Utilizzatore.

Al termine dell'esame della documentazione il Dipartimento territoriale Ispesl dovrà comunicare l'esito della valutazione all'Utilizzatore. Se l'esito della valutazione è positivo, il Tecnico Ispesl dovrà concordare con l'Utilizzatore la data per il conseguente sopralluogo di verifica per accertamenti di quanto dichiarato sulla attrezzatura denunciata, limitatamente alla identificazione dei limiti fisici della attrezzatura e alle condizioni di esercizio dichiarate, e rilasciando il relativo Verbale.

Dovrà essere rilasciato un Verbale per ciascuna attrezzatura denunciata.

L'Ispesl controllerà inoltre che l'Utilizzatore abbia identificato la attrezzatura in maniera opportuna (es.: targa, punzonature, etichetta inalterabile, ecc.) riportando i "dati di targa" necessari per individuare le condizioni di esercizio (numero di fabbrica, matricola ISPESL, valori di PS, TS, DN/V), gruppo del fluido contenuto, categoria di appartenenza, data della dichiarazione all'Ispesl).

Successivamente l'Utilizzatore contatterà il Soggetto preposto alla verifica periodica per un intervento sulla attrezzatura denunciata, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 10 del D.M. 329/04.

La verifica sul luogo di installazione delle membrature verrà addebitata come sopralluogo di verifica con addebito a tempo impiegato, oltre alla applicazione della tariffa C per le missioni territoriali.

Si allega proposta di Modulo di denuncia.

Il Direttore del Dipartimento  
Omologazione e Certificazione  
*firmato*  
ing. Vittorio MAZZOCCHI

FR/...



